

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di settembre in Torino, nel mio studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 78, ad ore undici e minuti dodici.

Innanzitutto a me, dott.ssa **Vittoria Paola LA ROSA**, Notaio in Torino iscritto al ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

- FUSI Luigi, nato a Torino il 3 agosto 1956, ivi residente in Via Po n. 4, codice fiscale FSU LGU 56M03 L219T;
- FUSI Vittoria, nata a Torino il 12 gennaio 2001, ivi residente in Via Po n. 4, codice fiscale FSU VTR 01A52 L219U;
- FUSI Irene, nata a Torino il 24 febbraio 1992, ivi residente in Corso Rodolfo Monteverchio n. 44, codice fiscale FSU RNI 92B64 L219M;
- CZIMEG Federica, nata a Torino il 10 settembre 1963, ivi residente in Via Po n. 4, codice fiscale CZM FRC 63P50 L219Y;
- MUSSANO Roberto, nato a Torino il 31 maggio 1970, ivi residente in Via Volta n. 3, codice fiscale MSS RRT 70E31 L219D;
- MUSSANO Ludovica, nata a Torino il 18 settembre 2001, ivi residente in Via Volta n. 3, codice fiscale MSS LVC 01P58 L219I.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di redigere il verbale di assemblea dell'associazione non riconosciuta denominata "TRINCHIERI", con sede in Torino, via Tesso n. 8, codice fiscale 97852410014, convocata in via straordinaria in questo

giorno, ora e luogo in prima convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e adeguamento statutario alla normativa del c.d. Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni) con conseguente approvazione del nuovo Statuto;

2) delibere conseguenti ed inerenti.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'Assemblea, per unanime designazione dei presenti, la sovragereneralizzata signora FUSI Irene, la quale constatata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata convocata;
- che sono presenti, in proprio, tutti gli attuali associati signori FUSI Luigi, FUSI Vittoria, FUSI Irene, CZIMEG Federica, MUSSANO Roberto e MUSSANO Ludovica, sovragereneralizzati;
- che, per il Consiglio Direttivo, sono presenti, nella loro dichiarata qualità, i signori FUSI Irene, quale Presidente, FUSI Luigi, quale Vice Presidente, FUSI Vittoria e MUSSANO Roberto, quali consiglieri, sovragereneralizzati;
- che i presenti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi alla trattazione degli stessi ed accettandone la discussione,

dichiara

l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul sovrariportato ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, in via

preliminare, il Presidente rende edotta l'assemblea dell'entrata in vigore del c.d. Codice del Terzo Settore di cui al citato d.lgs. n. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, illustrandone conseguenze ed implicazioni, anche di ordine fiscale, per l'associazione, per la quale propone di continuare lo svolgimento dell'attività con l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore, al verificarsi delle condizioni previste dalla Legge, anche ai fini dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) e dell'acquisizione della personalità giuridica, come meglio infraprecisato.

Il Presidente fa conseguentemente presente all'assemblea la necessità di adeguare, all'uopo, il vigente Statuto dell'associazione secondo la normativa di cui al d.lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore sopracitato) e successive modifiche ed integrazioni, e sulla scorta delle indicazioni di prassi provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine di consentire all'Associazione l'acquisto della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente procede, quindi, ad esporre all'assemblea una breve relazione concernente le modifiche dello statuto di cui propone l'adozione, precisando, in particolare, che l'associazione assumerà la seguente denominazione: "TRINCHIERI Ente del Terzo Settore".

Il Presidente, a questo punto, procede a dare lettura del proposto nuovo testo dello Statuto che sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente rammenta infine all'assemblea che dalla data di costituzione dell'associazione ad oggi l'associazione è rimasta inoperante e che per tale ragione non si è proceduto alla redazione dei relativi bilanci, come meglio

risulta indicato nella relazione di stima infracitata.

L'assemblea, preso atto delle proposte illustrate dal Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità, mediante alzata di mano

DELIBERA

1) - di approvare l'assunzione da parte dell'associazione della qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017 più volte citato), con acquisizione della personalità giuridica, mediante l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), e, in conseguenza, il nuovo testo dello Statuto dell'associazione, così come proposto dal Presidente ed adeguato alla normativa del c.d. Codice del Terzo Settore, testo che, previa lettura da me datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

2) - di approvare e prendere atto che l'associazione assumerà la seguente denominazione: "TRINCHIERI Ente del Terzo Settore";

3) - di prendere atto delle dimissioni della signora FUSI Irene, dalla carica di Presidente del Consiglio Direttivo, e del signor FUSI Luigi, dalla carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

- di confermare l'incarico ai signori MUSSANO Roberto e FUSI Vittoria, quali consiglieri del Consiglio Direttivo, e di nominare il signor FUSI Luigi, Presidente, la signora FUSI Irene, Vice Presidente, e la signora CZIMEG Federica, consigliere, e la signora MUSSANO Ludovica, Segretario, del Consiglio Direttivo, che, qui presenti, accettano e confermano la carica, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;

4) - di conferire al Presidente tutti i poteri necessari e opportuni per

l'espletamento del procedimento richiesto dalle autorità competenti, anche al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Ente, e con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto tutte le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle medesime autorità, conferendogli apposito mandato.

Io Notaio attesto la sussistenza del patrimonio minimo dell'associazione richiesto dall'art. 22, comma 4, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dell'acquisizione della personalità giuridica, dando atto che il patrimonio dell'associazione è dunque pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come meglio risulta indicato nella relazione di stima redatta in data odierna dal signor CORTESE Pasquale, nato a Bari il 21 aprile 1958, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 908 ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 16219 con D.M. 12.04.1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 31 bis - IV serie speciale del 21.04.1995, con studio professionale in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 43, che, in originale asseverata con giuramento reso innanzi a me Notaio in data odierna, repertorio n. 28 si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa conferitami dai comparenti, e dalla certificazione bancaria dalla quale risulta sussistere nel patrimonio dell'associazione una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000 (quindicimila), la quale si allega al presente atto sotto la lettera "**C**", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa conferitami dai comparenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore undici e minuti cinquantacinque.

Ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5, del d.lgs. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, (c.d. "Codice del Terzo Settore"), trattandosi di modifiche volte ad adeguare lo statuto alle normative vigenti, il presente atto è esente da imposta di registro oltre che da imposta di bollo.

Le spese del presente sono a carico dell'associazione.

I comparenti autorizzano me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le esigenze organizzative del proprio ufficio nonchè per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, previamente informati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal Regolamento U.E. 679/2016.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, atto che leggo ai comparenti che lo confermano e con me Notaio si sottoscrivono ad ore dodici.

Occupi questo atto due fogli per sette pagine.

IN ORIGINALE FIRMATI:

LUIGI FUSI

VITTORIA FUSI

IRENE FUSI

FEDERICA CZIMEG

ROBERTO MUSSANO

LUDOVICA MUSSANO

VITTORIA PAOLA LA ROSA NOTAIO

Allegato "A" al rep.n. 29/19

STATUTO SOCIALE

"TRINCHIERI Ente del Terzo Settore"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "TRINCHIERI Ente del Terzo Settore", siglabile come "TRINCHIERI E.T.S.".

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, in via Tesso numero 8.

Articolo 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è senza finalità di lucro, aconfessionale, apolitica ed apartitica ed è ispirata a criteri non discriminatori di uguaglianza e di democrazia interna.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, compatibilmente con le proprie risorse umane e finanziarie, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di seguito

richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione perseguirà peraltro quanto sopradescritto con il fine ultimo di promuovere, organizzare e gestire attività culturali legate al mondo dell'enogastronomia regionale, in particolare quella di:

- promuovere la cultura, come forma espressiva di creatività, legata alla storia enogastronomica del mondo del Vermouth di cui Torino ha rappresentato, e rappresenta, un importante baluardo.

Nell'intento di raggiungere il sopraesposto interesse a valenza collettiva, l'Associazione si propone, inoltre, di:

- promuovere ed organizzare eventi culturali, quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;

- svolgere attività di presentazione e di valorizzazione di prodotti enogastronomici locali oltre i Vermouth anche in sagre, fiere, etc, anche in collaborazione con produttori locali, associazioni di categoria;

- promuovere ed organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non associati, quali corsi di aggiornamento teorici e pratici,

laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico nelle Scuole di ogni ordine e grado;

- organizzare corsi universitari di perfezionamento, master, scuole di alta formazione in campi della socialità rivolti alla valorizzazione della persona e alle linee guida con le iniziative della comunità europea rivolta all'abbattimento delle barriere culturali di genere ed ideologiche;

- realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;

- ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

- produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;

- produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale, quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo;

- sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;

- organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, artistica e ricreativa;

- sviluppare le capacità tecniche scenografiche nella progettazione e realizzazione, nonché dare risalto alla creatività artistica nel campo della moda;

- nell'ambito del benessere della persona organizzare e gestire attività alla persona nel campo della buona forma fisica in tutte le sue articolazioni.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione potrà, inoltre, esercitare, per la miglior attuazione delle attività di interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, attività diverse secondo i criteri ed i limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura e curando altresì eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di esercizio di attività diverse la loro individuazione potrà essere operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà inoltre collaborare, nei limiti di legge, con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Associazione potrà altresì

collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata e costituire reti di coworking per ottimizzare ed implementare la diffusione dei principi sociali.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire.

Articolo 4 - PATRIMONIO

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche o di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti dalle attività commerciali sopraesposte nell'Articolo 3.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative, contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è utilizzato e destinato allo svolgimento delle

attività statutarie di interesse generale indicate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Concorrono, altresì, alla formazione del patrimonio dell'Associazione i proventi incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

La quota associativa non è rivalutabile, né trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale ed in via secondaria e strumentale di quelle diverse.

Articolo 5 - ASSOCIATI

Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi previsti dalla legge, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

L'Associazione concede la qualifica di associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, portando con continuità il loro contributo.

Gli Associati costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna.

Gli Associati sono in numero indeterminato e, se maggiorenni, hanno ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Associato maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali, nei limiti di legge, ed ha diritto ad un voto. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltreché obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione all'Associazione occorre:

- a) fare richiesta compilando l'apposito modulo;
- b) accettare le norme dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Tutti gli associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell'approvazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno sociale.

È onere obbligatorio del Consiglio Direttivo motivare e comunicare l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla

sua presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo termine, domandare che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, in occasione della successiva convocazione.

Articolo 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di associato consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità previste. Gli associati hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dagli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi.

L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare, intervenire in Assemblea e votare in Assemblea, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, ed estrarne copia.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

a) per decesso;

b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;

c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;

d) per esclusione e radiazione, deliberata del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltretutto in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

A carico degli associati possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all'associato interessato, il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all'assemblea mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.

La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite

del Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Qualora l'Associazione decidesse di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo oltreché il bilancio sociale, quest'ultimo se necessario, alle condizioni di legge.

Articolo 11 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà rispondere entro 15 (quindici) giorni rendendo disponibili i libri sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.

Articolo 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il Revisore Legale dei Conti, ove nominato.

Articolo 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, ne regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno con il fine di approvare il bilancio, i rendiconti, ed eleggere gli organi direttivi dell'Associazione.

Deve essere convocata in via straordinaria per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione o per qualsiasi altro evento straordinario per il quale si renda necessaria una delibera assembleare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltrechè con il versamento della quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, a partire dalla data di iscrizione nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto, ad eccezione degli associati che siano Enti del Terzo Settore ai quali potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro associato, che non sia titolare di cariche sociali, nell'Associazione mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 (tre) qualora la compagine sociale sia inferiore a 500 (cinquecento) unità, 5 (cinque) se superiore.

Articolo 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se necessario) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione degli Associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse

generale e sulla gestione dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni associato ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità del Consiglio Direttivo, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto.

L'assemblea può inoltre prevedere l'intervento degli associati mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 16 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da 1/5 (un quinto) degli associati che ne ravvisino l'opportunità e proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno 15 (quindici)

giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea, è fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica (certificata o meno), inviata agli associati, all'indirizzo comunicato al Consiglio Direttivo, e deve indicare il luogo, la data e l'ora sia della prima che della seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In aggiunta alle modalità di convocazione sopradescritte, la convocazione può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati.

Articolo 17 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) degli associati. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli associati intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale, nei limiti di legge.

Articolo 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria degli associati e solo se poste all'ordine del giorno. Per modificare lo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere scelti tra gli associati dall'assemblea degli associati (nei limiti di legge), è composto da un numero di membri compreso fra tre e sette e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima Assemblea.

Potrà essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano dato particolare lustro all'Associazione. Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e gratuito.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Si riunisce periodicamente, senza formalità di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte l'anno. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda

espressamente.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale, nei limiti di legge.

Articolo 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano espressamente demandati all'assemblea degli associati, esercitando in particolare le seguenti funzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Associazione nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse generale promossa e di quant'altro stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea degli associati;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) delibera sulla procedura di ammissione degli associati;

- d) predisporre il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se necessario), entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, da sottoporre all'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale svolta e su quella in programma, oltretutto sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
- e) stabilisce le quote che gli associati debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Associazione;
- f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli incarichi necessari per il funzionamento dell'Associazione, determinandone le caratteristiche;
- g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Associazione;
- h) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;
- i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico degli associati; j) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse.

Articolo 21 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie dell'Associazione secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro annui il bilancio sociale d'esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000 (unmilione) di euro l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 (centomila) euro annui l'Associazione pubblicherà nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Articolo 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/o

impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente anziano.

Articolo 23 - RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon andamento dell'Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge, nei confronti dell'Ente stesso, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi.

Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario) sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) euro;
2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

Articolo 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall'assemblea. Esplica il mandato affidato in conformità delle leggi vigenti.

Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, il revisore convocherà l'assemblea per le dovute comunicazioni.

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00

(unmilione centomila virgola zero zero) euro;

2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00

(due milioni duecentomila virgola zero zero) euro;

3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

Articolo 26 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea degli associati.

Articolo 27 - SETTORI E SANZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché delle attività di interesse generale promosse, sempre nei limiti di legge.

Articolo 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove

l'Associazione ha sede.

Le spese dell'Arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 29 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e comunque secondo le norme del Codice Civile e dell'art. 9 del d.lgs. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al d. lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all'assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 30 - NORMA FINALE (RINVIO)

Per quanto non previsto specificamente dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, la legge n. 106 del 2016, il Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nonché le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto compatibili, e le leggi speciali.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATI:

LUIGI FUSI

VITTORIA FUSI

IRENE FUSI

FEDERICA CZIMEG

ROBERTO MUSSANO

LUDOVICA MUSSANO

VITTORIA PAOLA LA ROSA NOTAIO

Allegato "B" al rep. n. 29/19



**RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE TRINCHIERI CON
SEDE IN TORINO VIA TESSO N.8**

Il sottoscritto Dott. Pasquale Cortese, nato a Bari il 21 Aprile 1958,
commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Torino al n.908 ed al Registro dei Revisori Contabili al n.16219 con
D.M. 12.04.1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
supplemento n.31 bis – IV serie speciale del 21.04.1995, con studio
professionale sito in C.so Duca degli Abruzzi n.43 nominato dall'associazione
Trinchieri in persona del presidente Fusi Irene per la stima del patrimonio
sociale della stessa Associazione

Premesso

- Che in ottemperanza all'incarico conferitogli previo attento esame della
documentazione contabile e amministrativa;
 - Prese in considerazione le notizie fornite dal presidente Fusi Irene;
- Con la presente relazione di stima espone i risultati della valutazione peritale

CENNI STORICI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è stata costituita in data 25/11/2019 con verbale di assemblea
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino in data 20/12/2019 al n.6987
serie 3 riportante il seguente codice fiscale 97852410014.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il valore del patrimonio espresso alla data del 5/09/2024, dell'associazione
Trinchieri codice fiscale n.97852410014 con sede legale in Via Tesso n.8 è
costituito esclusivamente dalle quote versate dagli associati ed è pari ad euro

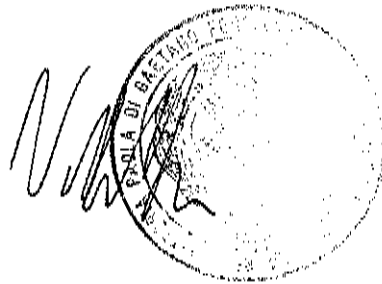
15.000; pertanto si attesta che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art.22 c.4 D.lgs n.117 del 3 luglio 2017.

Si attesta inoltre che, non è stato depositato alcun bilancio in quanto l'associazione non ha mai iniziato ad operare e risultava dunque inattiva.

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi della tecnica professionale.

Torino, 5/09/2024

Dott. Pasquale Cortese



Allegato "B" al rep. n. 29/19

Repertorio n. 28

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di settembre, in Torino, no, nel mio studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 78.

Innanzi a me, dottoressa Vittoria Paola LA ROSA, Notaio in Torino iscritto al ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il signor:

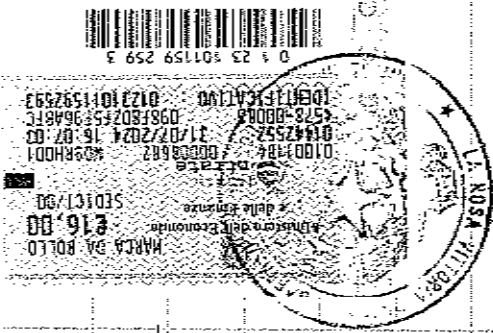
CORTESE Pasquale, nato a Bari il 21 aprile 1958, domiciliato in Torino,

corso Duca degli Abruzzi n. 43, codice fiscale CRT.PQL.58D21.A662U.

Detto componente, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo, previamente informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento UE 679/2016, presta il consenso al trattamento dei dati personali e alla loro conservazione, anche con strumenti informatici, nei miei archivi e mi presenta la perizia che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ammonisco a sensi di legge il componente, il quale presta quindi giuramento di rito, ripetendo la formula

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".



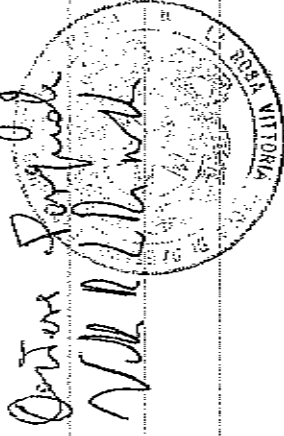
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente, scritto in parte da me ed in parte

da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro inde-

lebile, atto che leggo al comparente che lo conferma e con me Notaio si sot-

foccrive.

Occupi questo atto in foglio per due pagine



allegato "C" al rep. n. 29/19

UniCredit

Spett.le
TRINCHIERI ENTE DEL TERZO SETTORE

Via Tesso, 8
10149 TORINO (TO)

Torino, 04/09/2024

Oggetto: dichiarazione saldo contabile/disponibile conto corrente

Come da vostra richiesta, con la presente si dichiara che alla data del 03/09/2024 il saldo del conto corrente IBAN IT 74 J 02008 01046 000107126173, a voi intestato presso il nostro istituto, ammonta ad euro 15.454,98.

Lucy Pres.

Vittoria Fusi

René Fusi

Federico Pinna

Alberto Pinna

Roberto Pinna

Vittoria Fusi

UNICREDIT SPA
UniCredit S.p.A.
AREA CORPORATE TORINO - 10149
Via Tesso, 8
10149 TORINO (TO)

